



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1596/2021** promossa da:

ALESSANDRO STELLA (C.F. STLLSN83M11D643L), con il patrocinio dell'avv. CANDIDO SERGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANDIDO SERGIO

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASCIO ESTER

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.9.2022 Stella Alessandro adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che fosse condannato al pagamento a suo favore della somma di €. 3.250,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Affermava in particolare che: 1) era stato dipendente dell'Istituto di Vigilanza Le Aquile soc. coop. a r.l. che, all'atto della cessazione del rapporto, non gli aveva pagato le mensilità da febbraio a maggio del 2017, oltre al trattamento di fine rapporto; 2) il 12.7.2017 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione con cui la società si era impegnata a pagarle la complessiva somma di €. 6.500,00, a rate, pagamento che aveva onorato solo per la metà; 3) aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo con cui la società era stata condannata al pagamento della restante metà, pari a €. 3.250,00, che – non opposto – era divenuto esecutivo; 4) aveva promosso un'esecuzione mobiliare ma il pignoramento era

risultato infruttuoso, aveva così presentato istanza di fallimento che però il Tribunale di Foggia aveva rigettato; 5) aveva presentato istanza al fondo di garanzia dell'INPS per il pagamento della somma a titolo di trattamento di fine rapporto ma l'Istituto previdenziale gliel'aveva negato sul presupposto – erroneo – che non vi fosse prova che quello era il titolo del credito; 6) dalla conciliazione emergeva invece chiaramente che il suo credito nei confronti della società fosse per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e che fosse stato ridotto nell'ammontare solo a fini transattivi; 7) il decreto, ingiuntivo, inoltre, era stato emesso sulla base della suddetta conciliazione, cosicché non v'era dubbio su quale fosse la natura del credito: imputati i pagamenti ai debiti più antichi ex art. 1193, comma 2, c.c. - e cioè le retribuzioni delle varie mensilità non pagate o pagate solo parzialmente - era residuo il credito per il trattamento di fine rapporto.

Da qui l'odierno giudizio.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.

Affermava che: 1) nel decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente non v'era accertamento del credito del trattamento di fine rapporto perché il Tribunale, ritenendo di non poter considerare prova del credito i conteggi elaborati da consulente di fiducia del lavoratore, aveva emesso il decreto con esclusivo riferimento alla differenza tra la somma pattuita con la conciliazione e quella pagata dalla società datrice di lavoro; 2) a sua volta nel verbale di conciliazione, a fronte di una pretesa di oltre €. 9.000,00 per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, la società aveva offerto, a titolo di transazione di ogni pretesa la complessiva somma di €. 6.500,00 e il ricorrente l'aveva accettata, rinunciando a ogni pretesa; solo in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento l'accordo si sarebbe risolto e il ricorrente avrebbe potuto agire in giudizio per il recupero dell'intera somma; 3) a fronte dell'inadempimento della società, il ricorrente così aveva fatto con il ricorso monitorio, nel quale aveva invocato la risoluzione dell'accordo conciliativo e chiesto il pagamento dell'originario intero credito retributivo, detratta la somma pagatagli, ma il Tribunale aveva ritenuto infondata tale pretesa perché priva di idonea prova scritta, non essendo tale quella costituita dai conteggi; aveva così emesso il decreto ingiuntivo solo per la minor somma risultante dalla differenza tra l'importo complessivo pattuito con la conciliazione e quanto pagato dalla società; 5) la somma non era quindi dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto e, in mancanza di accertamento sull'*an* e sul *quantum* del credito, legittimamente l'Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda del ricorrente.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande.

La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 7.11.2023, all'esito della discussione orale, con pubblica lettura del dispositivo e motivazione riservata.

Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: *“con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ... il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione*

solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (Cass. civ., VI, n. 13562/14).

E ancora: "Il Fondo di garanzia è istituito presso l'Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (ancora Cass. civ., VI, n. 13562/14).

Nel caso di specie dall'esame dei documenti prodotti risulta che: 1) il 12.7.2017 il ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione con cui la società si era impegnata a pagargli la complessiva somma di €. 6.500,00, a rate, pagamento che la stessa società aveva onorato solo per la metà; 2) ha quindi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo con cui la società è stata condannata al pagamento della restante metà, pari a €. 3.250,00, che – non opposto – è divenuto esecutivo (documenti nn. 1 e 2 di parte ricorrente).

E tuttavia in sede monitoria il giudice ha rigettato la domanda principale di condanna della società al pagamento dell'intero originario credito retributivo – per mensilità e trattamento di fine rapporto – non essendovi prova del suo ammontare; ha ritenuto sussistente la prova della differenza fra la minor somma riconosciuta dalla società datrice di lavoro nella conciliazione, a titolo transattivo, e quella da essa pagata al lavoratore.

Se così è, in sede giudiziale - sia nella fase della cognizione che in quella esecutiva, individuale o concorsuale che sia - non v'è stato alcun accertamento dell'ammontare del credito retributivo, e segnatamente di quello per trattamento di fine rapporto, cosicché difetta tale presupposto per il riconoscimento di esso da parte del fondo di garanzia dell'INPS. Il Tribunale ha infatti accertato come sussistente solo la minor somma di €. 6.500,00 oggetto di transazione, non anche quella – maggiore – dovuta a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto.

In assenza di tale accertamento la domanda deve essere rigettata.
Le spese sono compensate di diritto ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1596/21 R.G. LAV. promossa da Stella Alessandro contro l'I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 23.11.2023

Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini